

K. contro Consiglio delle Comunità europee

«Dipendente — malattia professionale»

Causa 257/81

Massime

1. *Dipendenti — Indennità per infortuni e malattie professionali — Pensione d'invalidità — Prestazioni diverse — Procedure distinte*
(Statuto del personale, artt. 73 e 78)
2. *Dipendenti — Pensione d'invalidità — Determinazione del tasso della pensione a norma dell'art. 78, 3° comma dello Statuto — Ammissibilità — Presupposti*
(Statuto del personale, art. 78, 2° e 3° comma)

1. Dal confronto fra gli artt. 73 e 78 dello Statuto si desume che le prestazioni contemplate dalle due norme sono diverse e indipendenti l'una dall'altra. Questa massima è confermata dall'art. 25 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale, il quale stabilisce che l'accertamento, in forza della stessa, di un'invalidità permanente anche totale «non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'art. 78 dello Statuto e viceversa».

Ne consegue che tanto l'accertamento dell'invalidità permanente e totale, che pone il dipendente nell'impossibilità di svolgere mansioni corrispon-

denti a un impiego della sua carriera ai sensi dell'art. 78, 1° comma dello Statuto, quanto quello della causa di detta invalidità vanno effettuati non già ai sensi della normativa assicurativa summenzionata, bensì secondo le modalità e la procedura stabilite dalle norme relative al regime delle pensioni; nel presente caso, dall'allegato VIII dello Statuto.

2. Spetta al dipendente chiedere l'applicazione dell'art. 78, 2° comma dello Statuto e, in mancanza di tale domanda, l'amministrazione non è tenuta, nella procedura di collocamento a riposo per invalidità, a far accertare

¹ — Lingua processuale: il francese.

ed a determinare d'ufficio la causa dell'invalidità.

Di conseguenza, non si può far carico all'amministrazione di aver fissato la pensione di anzianità del dipendente a

norma dell'art. 78, 3° comma dello Statuto, poiché l'interessato non aveva chiesto che fosse accertato che l'invalidità derivava da una malattia professionale, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo.

Nella causa 257/81,

K., ex amministratore principale del Consiglio delle Comunità europee, residente in Rixensart, Belgio, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Janine Biver,

ricorrente,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dall'avv. R. O. Dalcq, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Douglas Fontein, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 13 luglio 1981 del Segretario generale del Consiglio che rifiutava al ricorrente il beneficio di cui all'art. 78, 2° comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, P. Pescatore e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente